Sixtema
TINEXTA GROUP

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020

12 marzo 2020

Sommario

1. Misure urgenti di contenimento sull'intero territorio nazionale 4
2. Efficacia delle presenti disposizioni 11

Premessa

Viste le precedenti misure già adottate, il Governo adotta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio valide **sull'intero territorio nazionale**, per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni del DPCM 11/03/2020, in esame, producono effetto **dal 12/03/2020 al 25/03/2020**.

In tale arco temporale, cessano temporaneamente di produrre effetto – esclusivamente ove siano incompatibili – le disposizioni del DPCM 9/03/2020 e DPCM 8/03/2020 (*Vedi anche*) che comunque, salvo modifiche, riprendono a produrre pieni effetti fino al **3/04/2020**.

Riferimenti: DPCM 11/03/2020 (Gazzetta ufficiale n. 64 del 12/03/2020)

1. Misure urgenti di contenimento sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure (art. 1):

Misura	**Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro**
Attività commerciali 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione** per le attività di **vendita di generi alimentari e di prima necessit**à individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	**Adempimenti amministrativi:** **Tutte le attività diverse da quelle elencate nell'allegato 1 devono considerarsi sospese.** **Nelle medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali è consentita la sola vendita di generi alimentari o comunque la vendita di cui all'Allegato 1.** **Devono considerarsi chiusi tutti i mercati con la sola esclusione della vendita di generi alimentari.** **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.** **A prescindere dal tipo di prodotto è consentita la vendita on line, per corrispondenza, televisione, attraverso distributori automatici.** **Lavoro:** Le misure di carattere speciale a sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal DL n. 9/2020 restano circoscritte all'ambito territoriale individuato allegato 1, DPCM 1/3/2020 (c.d. Zone rosse). In attesa, quindi, dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali, l'ampliamento disposto dal DPCM 8/3/2020 e 9/3/2020 - con cui sono state adottate misure generalizzate di contenimento estese su tutto il territorio nazionale - non riguarda le misure di carattere speciale di sostegno al reddito previste dal DL n. 9/2020. In considerazione della continua evoluzione della dell'emergenza epidemiologica in atto si attende

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet** **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione** **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono** **Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**	l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi (e relativa prassi amministrativa) di semplificazione all'accesso agli ammortizzatori sociali in maniera generalizzata per l'intero territorio nazionale. Al momento in cui si scrive si ritengono valide le delibere assunte delle Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in seguito all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi. Resta applicata in quanto riferita all'intero territorio nazionale, la delibera d'urgenza adottata da FSBA per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di tale fondo.
Servizi di ristorazione 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-	**Adempimenti amministrativi:** È sospesa tutta l'attività di ristorazione in qualsiasi modo effettuata (BAR, consumo sul posto, gelaterie ecc.). Sono escluse le mense e catering continuativo su base contrattuale, col rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-**

sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.	**sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.** Possono rimanere aperti gli esercizi di ristorazione posti nelle aree di servizio carburante, situati lungo la rete stradale, autostradale, e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali ecc. col rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza di distanza di un metro tra i consumatori. **Lavoro:** Le misure di carattere speciale a sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal DL n. 9/2020 restano circoscritte all'ambito territoriale individuato allegato 1, DPCM 1/3/2020 (c.d. Zone rosse). In attesa, quindi, dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali, l'ampliamento disposto dal DPCM 8/3/2020 e 9/3/2020 - con cui sono state adottate misure generalizzate di contenimento estese su tutto il territorio nazionale - non riguarda le misure di carattere speciale di sostegno al reddito previste dal DL n. 9/2020. In considerazione della continua evoluzione della dell'emergenza epidemiologica in atto si attende l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi (e relativa prassi amministrativa) di semplificazione all'accesso agli ammortizzatori sociali in maniera generalizzata per l'intero territorio nazionale. Al momento in cui si scrive si ritengono valide le delibere assunte delle Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in seguito all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi. Resta applicata in quanto riferita all'intero territorio nazionale, la delibera d'urgenza adottata da FSBA per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di tale fondo.
<u>Servizi alla persona</u> 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	**Adempimenti amministrativi:** Sono sospese tutte le attività di parrucchiere, estetista e in generale tutti i servizi alla persona **con esclusione:** **- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia** **-Attività delle lavanderie industriali** **-Altre lavanderie, tintorie** **-Servizi di pompe funebri e attività connesse**

Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse	**Lavoro:** Le misure di carattere speciale a sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal DL n. 9/2020 restano circoscritte all'ambito territoriale individuato allegato 1, DPCM 1/3/2020 (c.d. Zone rosse). In attesa, quindi, dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali, l'ampliamento disposto dal DPCM 8/3/2020 e 9/3/2020 - con cui sono state adottate misure generalizzate di contenimento estese su tutto il territorio nazionale - non riguarda le misure di carattere speciale di sostegno al reddito previste dal DL n. 9/2020. In considerazione della continua evoluzione della dell'emergenza epidemiologica in atto si attende l'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi (e relativa prassi amministrativa) di semplificazione all'accesso agli ammortizzatori sociali in maniera generalizzata per l'intero territorio nazionale. Al momento in cui si scrive si ritengono valide le delibere assunte delle Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in seguito all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi. Resta applicata in quanto riferita all'intero territorio nazionale, la delibera d'urgenza adottata da FSBA per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di tale fondo.
<u>Servizi bancari, finanziari, assicurativi e attività agricole</u> 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.	**Adempimenti amministrativi:** Restano garantiti nel rispetto delle prescrizioni sanitarie: - i servizi bancari -finanziari, -assicurativi -l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
<u>Trasporto pubblico locale</u> 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3,comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del	**Adempimenti amministrativi:** Il trasposto pubblico locale potrebbe essere ridotto con ordinanza del presidente della regione in relazione agli interventi sanitari necessari per

servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.	contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei **servizi automobilistici interregionali** intesi come «servizi di linea»: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Pubbliche amministrazioni 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.	
Attività produttive e professionali 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;	**Adempimenti amministrativi:** Si considerano aperte le attività produttive e professionali col rispetto di determinate prescrizioni sia lavorative che sanitarie. **Lavoro e Sicurezza:** Le indicazioni in ordine all'organizzazione del lavoro assumono forme più prescrittive rispetto a quelle contenute nei precedenti provvedimenti. Gli elementi da a) a d) andranno valutati dai datori di lavoro congiuntamente, al fine di giungere a una definizione della modalità produttiva che, nel

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;	rispetto della prioritaria emergenza di salute pubblica, contemperi le necessità produttive. Ad esempio, il lavoro agile non è più solamente un'opportunità consentita in modalità semplificata, ma diventa uno strumento di organizzazione del lavoro raccomandata per tutte le attività che possano essere svolte in remoto. Rimangono invariate le regole previste dai precedenti DPCM e si rinvia all'approfondimento del 6 marzo 2020 per quanto attiene gli adempimenti. La fruizione di ferie e congedi retribuiti deve essere incentivata dal datore di lavoro, in quanto la stessa assolve un ruolo "sociale" di contenimento del contagio. In particolare, tale prescrizione può connettersi a quella del punto c) relativa alla prescrizione di sospendere attività produttive ritenute non indispensabili (es. attività reparto ricerca e sviluppo). In aggiunta rispetto alle precedenti normative, agli strumenti di legge (ferie e congedi) si aggiungono gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. banca delle ore e multi periodale), quali mezzi per limitare la presenza dei lavoratori nello stabilimento (ove non sia ad esempio possibile il ricorso allo smart working) o l'attività lavorativa (qualora vi sia un calo di lavoro o certe attività possano essere sospese). Nelle nuove misure che si prospetta saranno disposte in materia di ammortizzatori sociali, la causale di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa - con specifico riferimento alle conseguenze dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID19 - potrà essere utilizzata anche per effettuare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. **Sicurezza:** In merito all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio riteniamo possano intendersi la predisposizione e l'attuazione di procedure aziendali di: - informazione dei lavoratori sui comportamenti corretti da tenere e le misure igienico-sanitarie,

	- prevenzione dal rischio contagio, la cui misura principale di contenimento prevede la distanza interpersonale di almeno un metro che comunque deve essere rispettata, ma può comprendere altre misure come la pulizia e disinfezione dei luoghi e postazioni di lavoro, regolamentazione accessi a spazi comuni, accessi di esterni, ecc. - protezione dei lavoratori che consistono, laddove non possa essere rispettata la distanza di almeno 1 metro, nell'obbligo di adozione, sulla base del presente DPCM, di strumenti di protezione individuale per contatti ravvicinati, quali ad esempio guanti monouso, maschere FFP2 o FFP3 o altre maschere filtranti/protettive utilizzate ordinariamente nell'attività, ecc. Vengono inoltre incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
<u>Limitazione spostamenti per attività produttive</u> 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;	**Lavoro:** La mobilità (per accedere, prestare l'attività, gestire momenti di pausa o uscire) all'interno dei siti produttivi (es. stabilimenti) deve essere il più possibile ridotta, eliminando spostamenti che non siano indispensabili. L'accesso a spazi comuni (sale ristoro, spogliatoi, ecc.) deve essere regolamentato con contingentamento dello stesso, in modo da applicare le prescrizioni di sicurezza.
<u>Intese tra organizzazioni sindacali e datoriali</u> 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.	**Lavoro:** Per quanto riguarda il tema dell'organizzazione del lavoro (smart working, fruizione ferie, permessi e altri strumenti contrattuali) e il tema modalità di convivenza nei siti produttivi (limitazione degli spostamenti all'interno dei siti, accesso agli spazi comuni, ecc.), le Parti Sociali sono invitate a produrre intese collettive (accordi nazionali o territoriali).
<u>Lavoro agile</u> 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.	**Lavoro e Sicurezza:** Si rimanda al precedente punto sulle "Attività produttive e professionali". Come visto, ne è raccomandato il massimo utilizzo e rimangono invariate le regole previste dai precedenti DPCM in relazione al c.d. "lavoro agile semplificato", agevolato dalla mancanza di accordo scritto.

	Si rinvia all'approfondimento del 6 marzo 2020 per quanto attiene gli adempimenti.

2. Efficacia delle presenti disposizioni

Periodo temporale

Le disposizioni del DPCM 11/03/2020 (art. 2), in esame, producono effetto **dal 12/03/2020 al 25/03/2020**.

In tale arco temporale, cessano temporaneamente di produrre effetto – esclusivamente ove siano incompatibili – le disposizioni del DPCM 9/03/2020 e DPCM 8/03/2020 (*Vedi anche*) che comunque, salvo modifiche, riprendono a produrre pieni effetti dal 26/03/2020 fino al **3/04/2020**.

Per le disposizioni che non siano incompatibili, le disposizioni dei DPCM 9/03/2020 e DPCM 8/03/2020 continuano a produrre effetti e restano pienamente applicabili fino al 3/04/2020.

Ambito territoriale

Le disposizioni del DPCM 11/03/2020, in esame, si applicano sull'intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

fine documento